

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1377 del 16 settembre 2020

*Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.*

### Esperto della figura professionale o del settore

#### Scheda operativa

<b>Identificazione</b>
<p>L'<b>esperto della figura professionale o del settore</b> è indicato dalle <i>Linee guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative</i> adottate con DGR 1377/2020 (punto 1) quale <b>componente esterno</b> che cioè non ha concorso, direttamente e in maniera continuativa, alla formazione delle competenze oggetto di valutazione.</p> <p>Al fine di allineare tale figura ai requisiti minimi previsti nel sistema di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, di prossima adozione da parte della Regione Veneto nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari (ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs n. 13/3013), di cui al DI del 5.1.2021, si specificano di seguito i riferimenti normativi, le attività che è chiamato a svolgere in seno alla Commissione di esame e i requisiti minimi richiesti.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>
<p>L'<b>Esperto della figura professionale o del settore</b> assolve la funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" che "interviene nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta, dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione", nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.Lgs 13/2013 "<i>Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze [...]</i>" e dettagliati dal DM 30.06.2015 "<i>Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,[...]</i> – All. 8 "<i>Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze</i>".</p>
<b>Attività</b>
<p>L'<b>Esperto della figura professionale o del settore</b> svolge le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>verifica della documentazione relativa al raggiungimento dei risultati di apprendimento ai fini dell'accesso alla fase di valutazione conclusiva, con riferimento alla qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;</u></li><li>2. <u>supporto alla proposta di pianificazione, per la condivisione in sede di Commissione, del processo di valutazione delle competenze, attraverso l'analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;</u></li><li>3. <u>preparazione e conduzione di colloqui tecnici;</u></li><li>4. <u>Realizzazione di prove, anche in situazione, predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;</u></li></ol>

### Attività

5. Formulazione delle valutazioni tecniche in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
6. Partecipazione alla procedura di valutazione secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

### Requisiti minimi

**L'Esperto della figura professionale o del settore deve essere in possesso di esperienze di lavoro di almeno 5 anni negli ultimi 7 nel processo lavorativo o nel coordinamento del processo lavorativo riferibile alla qualifica oggetto di certificazione.**

Tale requisito sarà attestato, documentato e verificato attraverso specifica procedura per l'individuazione / attivazione dei soggetti titolati nell'ambito del sistema regionale di Identificazione e Validazione e Certificazione delle competenze.

Nelle more di attivazione di tale procedura, i requisiti devono essere attestati con congruo anticipo attraverso apposita dichiarazione resa dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000 e verificata, anche a campione, dalla sfp/odf accreditato destinatario della dichiarazione. Alla dichiarazione, che deve essere conservata agli atti, è allegato il cv dell'esperto nel quale devono essere evidenziate le esperienze che concorrono al possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2.